

**COMUNE DI TEZZE SUL BRENTA**  
**- Provincia di Vicenza -**

***REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE***

(approvato con delibera di C.C. n° 32 del 9 Aprile 2001)

\* \* \* \* \*

# **INDICE**

## **CAPO I° - LIMITI REGOLAMENTO – GENERALITA'**

- Art. 1 – Limiti del Regolamento
- Art. 2 – Oggetto del servizio di Polizia Rurale
- Art. 3 – Disimpegno del servizio di Polizia Rurale
- Art. 4 – Ordinanze

## **CAPO II° - PASCOLO – CACCIA – PESCA**

- Art. 5 – Pascolo degli animali
- Art. 6 – Pascolo lungo le strade pubbliche e private ed in fondi privati
- Art. 7 – Sanzioni per pascolo abusivo
- Art. 8 – Attraversamento di abitato con mandrie di bestiame di ogni specie
- Art. 9 – Esercizio di caccia e pesca

## **CAPO III° - CASE COLONICHE**

- Art. 10 - Costruzione di case coloniche
- Art. 11 - Igiene di case coloniche
- Art. 12 - Prevenzione incendi
- Art. 13 - Depositi di esplosivi ed infiammabili
- Art. 14 - Acque piovane
- Art. 15 - Fognature
- Art. 16 - Stalle
- Art. 17 - Concimaie
- Art. 18 - Cani a guardia di edifici rurali

## **CAPO IV° - FOSSI E CANALI PRIVATI – DISTANZE ALBERI**

- Art. 19 - Divieto di impedire il libero deflusso delle acque
- Art. 20 - Espurgo di fossi, canali ed alberi
- Art. 21 - Distanze per fossi, canali ed alberi
- Art. 22 - Abbeveratoi per animali
- Art. 23 - Recisione di rami protesi e radici
- Art. 24 - Aratura dei terreni
- Art. 25 - Tombinature
- Art. 26 - Fabbricati, annessi, recinzioni
- Art. 27 - Prelievi di acque correnti
- Art. 28 - Prelievi di acque sotterranee

## **CAPO V° - MALATTIE DELLE PIANTE E LOTTA CONTRO GLI INSETTI NOCIVI ALL'AGRICOLTURA**

- Art. 29 - Difesa contro le malattie delle piante – Denuncia obbligatoria
- Art. 30 - Divieto della vendita ambulante di piante e sementi
- Art. 31 - Cartelli per esche avvelenate

## **CAPO VI° - MALATTIE DEL BESTIAME**

- Art. 32 - Obbligo di denuncia
- Art. 33 - Isolamento per malattie contagiose
- Art. 34 - Seppellimento di animali morti per malattie infettive
- Art. 35 - Igiene delle stalle
- Art. 36 - Spargimento dei liquami

## **CAPO VII° - RISPETTO DELLA SICUREZZA E DELLA TRANQUILLITA' ALTRUI**

- Art. 37 - Colture agrarie – Limitazioni
- Art. 38 - Atti vietati sulle strade e sul terreno

## **CAPO VIII° - SANZIONI**

- Art. 39 - Accertamento delle violazioni e sanzioni
- Art. 40 - Rimessa in pristino ed esecuzione d'ufficio
- Art. 41 - Inottemperanza di ordinanza
- Art. 42 - Sequestro e custodia di beni
- Art. 43 - Sospensione delle autorizzazioni

## **CAPO IX° - DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

- Art. 44 - Entrata in vigore del Regolamento

## **CAPO I°**

### **LIMITI REGOLAMENTO - GENERALITA'**

#### **ART. 1- Limiti del Regolamento**

Il presente Regolamento disciplina il servizio di Polizia Rurale per il territorio comunale facente parte della zona rurale, nel rispetto delle normative sanitarie, delle normative di prevenzione incendi e comunque di tutte le normative vigenti, con particolare riferimento a quanto disposto dal Nuovo Codice della Strada, di cui al D.L. n. 285 del 30.04.92 e relativo regolamento di esecuzione ed attuazione.

Principi fondamentali del presente regolamento sono la gestione e la tutela del territorio agricolo, in quanto interesse di pubblica utilità atteso il ruolo fondamentale rivestito dall'agrosistema nel rapporto con le aree urbanizzate.

L'Amministrazione Comunale prende atto delle disposizioni impartite dalla CEE, con regolamento 2078/92 del 30.06.92, recepito dalla Giunta Regionale del Veneto con proprio provvedimento n. 427 del 31.01.95, approvandone lo spirito, promovendone l'attuazione anche con proprie iniziative e sorvegliandone il rispetto.

#### **ART. 2 - Oggetto del servizio di Polizia Rurale**

Il servizio di Polizia Rurale si propone di assicurare nel territorio del Comune l'applicazione delle leggi e dei regolamenti dello Stato, della Regione e del Comune nell'interesse generale della cultura agraria e della vita sociale nelle campagne.

#### **ART. 3 - Disimpegno del servizio di Polizia Rurale**

Il servizio di Polizia Rurale è gestito dal Comandante dei Vigili e viene svolto dagli Agenti Municipali e dagli Uffici ed Agenti di Polizia Giudiziaria, di cui all'art. 57 del Codice di Procedura Penale, nell'ambito delle rispettive mansioni.

Gli interventi di Polizia Giudiziaria devono essere effettuati nel rispetto delle vigenti disposizioni di procedura penale.

#### **ART. 4 - Ordinanze**

La facoltà di emettere ordinanze in materia di Edilizia, Polizia Locale ed igiene per la tutela della sanità e della sicurezza pubblica compete in base alla vigente normativa al dirigente e/o Funzionario competente per materia.

Nelle materie precitate il Sindaco, quale ufficiale di Governo, può adottare, con atto motivato, provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.

## **CAPO II° PASCOLO - CACCIA - PESCA**

### **ART. 5 - Pascolo degli animali**

Il bestiame di ogni specie al pascolo deve essere guidato e custodito da personale capace ed in numero sufficiente in modo da impedire che, con lo sbandamento, rechi danni ai fondi finitimi e molestia ai passanti e pericolo per la viabilità.

### **ART. 6 - Pascolo lungo le strade pubbliche e private ed in fondi privati**

Per il pascolo di bestiame di qualunque sorta su terreni demaniali comunali, lungo i cigli, le scarpate, gli argini ed i fossi laterali delle strade pubbliche o di uso pubblico, occorre la preventiva autorizzazione del comune, fermo restando la facoltà del dirigente competente di impedire, per ragioni di sicurezza stradale, il pascolo lungo le strade soggette a notevole transito veicolare.

Per il pascolo di bestiame di qualunque sorta su strade e fondi privati, occorrerà acquisire il preventivo consenso del proprietario.

Nelle ore notturne il pascolo è permesso solo nei fondi chiusi.

### **ART. 7 - Sanzioni per pascolo abusivo**

Ferme restando le disposizioni di cui agli artt. 843, comma 2° e 3° e 925 del Codice Civile, il proprietario del bestiame sorpreso a pascolare su terreno pubblico o di uso pubblico senza autorizzazione, verrà perseguito ai sensi di legge (art. 633 c.p.).

### **ART. 8 - Attraversamento di abitato con mandrie di bestiame di ogni specie**

Nel percorrere vie comunali o vicinali, i conduttori di mandrie di bestiame di qualsivoglia specie dovranno aver cura di impedire sbandamenti del bestiame dai quali possano derivare molestie o timori alle persone o danni alle proprietà limitrofe o alle strade.

Nel transitare sulle strade la mandria non dovrà comunque occupare uno spazio superiore ad un terzo della carreggiata e dovrà essere opportunamente segnalata all'inizio e alla fine dal personale di custodia, onde consentire ai veicoli sopraggiungenti l'immediata individuazione del pericolo.

Nelle vie e piazze degli abitati è vietata la sosta del bestiame.

### **ART. 9 - Esercizio di caccia e pesca**

L'esercizio di caccia e pesca è disciplinato da leggi e regolamenti speciali.

Non è consentito cacciare o pescare senza le licenze prescritte.

Per la caccia valgono, oltre ai principi generali e disposizioni di cui alle leggi vigenti, anche le norme emanate con Leggi e Regolamenti Regionali e le disposizioni stabilite dall'Amministrazione Provinciale.

## **CAPO III° CASE COLONICHE**

### **ART. 10 - Costruzione di case coloniche**

Per la costruzione, l'ampliamento o il riattamento di case coloniche, stalle, fabbricati rurali, ecc. occorre acquisire la relativa concessione edilizia rilasciata dal funzionario competente.

Le case coloniche e le loro attinenze, situate in prossimità delle strade, devono essere munite di pluviali per lo smaltimento dell'acqua piovana che deve essere incanalata possibilmente in corsi d'acqua corrente in modo da evitare qualsiasi danno alle strade.

L'accertata violazione del presente articolo comporta la segnalazione alla competente Autorità Giudiziaria.

### **ART. 11 - Igiene di case coloniche**

Le case coloniche devono essere tenute in costante stato di pulizia ed ordine; come pure i fienili, i depositi di carburante, le stalle e le concimaie.

E' vietato lasciare giacente la spazzatura in prossimità dell'abitazione e delle aree pubbliche.

Il dirigente - funzionario competente, o nei casi più gravi il Sindaco, ha l'obbligo di intervenire qualora il degrado delle abitazioni rurali e delle loro pertinenze possa arrecare danno ai proprietari stessi, al patrimonio comunale o pregiudichi la pubblica incolumità.

Il perpetrarsi delle situazione per la quale è stata comminata la sanzione comporta, nei successivi eventuali accertamenti l'applicazione del raddoppio della sanzione per la prima volta e l'esecuzione in danno con spese a carico dell'inadempiente qualora permanesse lo stato di violazione.

Prima di procedere all'esecuzione in danno, il dirigente *e/o* funzionario competente con propria ordinanza, emessa successivamente agli adempimenti di cui all'art. 2 della Legge 241/90, dovrà intimare l'adeguamento e fissare la scadenza per l'esecuzione dei lavori il cui termine può variare a seconda dell'entità del lavoro da eseguire dai 30 ai 120 giorni, trascorsi i quali l'Amministrazione interverrà con proprie ditte di fiducia, notificando preventivamente i costi al proprietario inadempiente.

### **ART. 12 - Prevenzione incendi**

Le abitazioni devono essere costruite in muratura, con esclusione di tetti di paglia o d'altro materiale infiammabile.

I locali adibiti al deposito del fieno, sia esso stagionato o in fermentazione, debbono essere posti in fabbricati staccati dalle case coloniche, nel rispetto della distanza minima tra i fabbricati, imposta dal vigente Regolamento Edilizio.

Per gli impianti e le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, ai sensi della Legge 26 luglio 1965 n. 966 ed al D.M. 16 febbraio 1982 (pubblicato sulla G.U. n. 98 del 09 aprile 1982), si dovranno osservare le prescrizioni tecniche impartite dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco..

Per tali impianti dovrà essere acquisito il "Certificato di Prevenzione Incendi".

## **ART. 13 - Depositi di esplosivi e infiammabili**

Salvo quanto espressamente disposto dal T.U. delle Leggi di P.S. 18.06.1931 n. 773 e dalle disposizioni del regolamento approvato con R.D. 06.05.1940 n. 635 e relative successive modifiche ed integrazioni, nonché dai Decreti del Ministero dell'Interno 31.07.1934 (G.U. 28.09.1934 n. 226) e 12.05.1937 (G.U. 24.06~1937 n. 145), è vietato tenere nell'abitato materiali esplosivi ed infiammabili per l'esercizio della minuta vendita senza l'apposita autorizzazione.

Tale autorizzazione è altresì necessaria per i depositi di gas e petrolio liquefatti, riguardo ai quali devono essere osservate le disposizioni di cui al D.P.R. 28.06.55 n. 620.

L'accertamento delle violazioni del presente articolo comporta la denuncia dell'Autorità Giudiziaria.

## **ART. 14 - Acque piovane**

I cortili, le aie e gli orti annessi alle case rurali devono avere un adeguato pendio regolato in modo da consentire il completo e rapido allontanamento delle acque piovane, dello stillicidio dei tetti e delle acque di uso domestico, proveniente dai pozzi, cisterne, ecc.

Ai sensi dell'art. 8 della Legge 241/90, l'accertamento della violazione dovrà essere comunicato al proprietario con ordine perentorio di adeguamento, prima dell'applicazione della sanzione amministrativa.

## **ART. 15 – Fognature**

Le abitazioni devono essere obbligatoriamente dotate di servizi igienici e lo smaltimento dei liquami deve avvenire solo ed esclusivamente in conformità a quanto disposto dal vigente Regolamento di Fognatura.

Eventuali violazioni accertate saranno sanzionate a norma del succitato Regolamento.

## **ART. 16 - Stalle**

Le stalle con due o più bovini ed equini adulti, devono essere fornite di apposita concimaia, costruita in conformità alle previsioni del R.D.L. 1° dicembre 1930, modificato dalla Legge 25 giugno 1931 n. 925 e secondo le modalità del decreto prefettizio da emanarsi in base alle leggi stesse, nonché dagli artt. 233 e seguenti del T.U. delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934 n. 1265 e comunque alla normativa sanitaria ed urbanistica vigente.

Ai sensi dell'art. 8 della Legge 241/90, l'accertamento della violazione dovrà essere comunicato al proprietario con ordine perentorio di adeguamento, prima dell'applicazione della sanzione amministrativa.

## **ART.17 - Concimaie**

Il letame dovrà essere raccolto in concimaie con platea impermeabile posizionate lontane dai corsi d'acqua, realizzate scendo le modalità previste dalla vigente normativa in materia di igiene.

Spetterà pertanto alla locale Unità Sanitaria, determinare eventuali insufficienze, anomalie, inconvenienti igienici causati dalla concimaia.

Sono considerati alla stregua delle concimaie anche i silos per la formazione del mais ceroso, in quanto fonte di inconvenienti igienici.

Occorrendo raccogliere il letame fuori dalla concimaia, i mucchi relativi, sul nudo terreno, saranno permessi solo in aperta campagna a conveniente distanza dai corsi d'acqua ed in località che non diano luogo, per la loro posizione di infiltrazioni inquinanti l'acqua del sottosuolo, solamente per brevissimi periodi connessi con l'attività di concimazione e/o aratura dei terreni.

### **ART. 18 - Cani a guardia di edifici rurali**

I cani a guardia degli edifici rurali non recintati, siti in prossimità delle strade, non possono essere lasciati liberi, ma assicurati ad idonea catena o rinchiusi in adeguati recinti.

**CAPO IV°**  
**FOSSI E CANALI PRIVATI - DISTANZE ALBERI**  
**RAMI PROTESI E RADICI - TOMBINA TURE**

**ART. 19 - Divieto di impedire il libero deflusso delle acque**

I proprietari dei terreni su cui defluiscono per via naturale acque di fondi superiori, non possono impedire il libero deflusso delle acque con opera di qualsiasi natura ed origini, questo a norma dell'art. 632 del Codice Penale.

Sono pure vietate le piantagioni che abbiano ad inoltrarsi dentro i fossi ed i canali in modo tale da restringere la sezione normale del deflusso delle acque, e l'esecuzione di qualunque altra opera tale da recare danno ai terreni vicini o alle strade.

L'attuazione del presente articolo non necessita l'emissione continuativa dell'ordinanza nei confronti del proprietario inadempiente.

Accertata la violazione da parte degli uffici competenti, sarà notificato al proprietario del fondo l'ordine di procedere all'eliminazione delle cause nel tempo massimo di giorni 2 (due) dal ricevimento della comunicazione, salvo impedimenti dovuti a causa di forza maggiore.

Trascorso inutilmente tale periodo verranno applicate le sanzioni previste, previo l'avvio della procedura per l'esecuzione in danno.

**ART. 20 - Espurgo di fossi e canali**

Ai proprietari di terreni (o di chi obbligato per essi) soggetti a servitù di scolo di fossi o canali privati, è fatto obbligo di provvedere a che tali fossi o canali vengano tenuti costantemente sgombri in maniera che, anche in caso di piogge continuate o piene, il deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio e danno della proprietà contermini e delle eventuali vie contigue.

Sono considerati alla stregua del presente articolo anche le tombinature effettuate per la realizzazione di accessi carrai, che dovranno avere accurata manutenzione, ed essere conservate sgombre a cura e spese dei proprietari (o di chi obbligato per essi).

I fossi delle strade comunali, vicinali e rurali devono essere mantenuti a cura dei frontisti, dei consortisti e dei proprietari limitrofi, che dovranno provvedere all'espurgo ogni qualvolta sia ritenuto necessario.

In caso di trascuratezza o di inadempienza del proprietario o di chi per esso, trascorso inutilmente il termine prescrittogli e notificatogli dal Comune, l'Amministrazione farà eseguire detti lavori a spese dell'inadempiente, ferma restando la sanzione per la violazione accertata. Per tali lavori l'Amministrazione potrà coinvolgere il Consorzio di Bonifica competente per territorio.

I fossi privati di scolo che fossero incapaci di contenere l'acqua che in essi si riversa o quelli che comunque esistevano e sono stati colmati dovranno, a cura degli stessi soggetti proprietari o chi per essi, essere risezionati; tali fossi devono avere decorso trasversale alla pendenza del terreno, con inclinazione tale che le acque non possano produrre erosioni.

Così pure i terreni seminativi nudi od arborati, dovranno essere lavorati nel senso del minor pendio.

**ART. 21 - Distanze per fossi, canali ed alberi**

Per lo scolo di fossi o canali presso il confine, si deve osservare una distanza uguale alle profondità del fosso o del canale (art. 891 c.c.).

Per lo scavo di fossi o canali presso i cigli stradali, la distanza di cui sopra viene misurata dal punto d'inizio della scarpata, ovvero dalla base dell'opera di sostegno.

Per la distanza degli alberi d'alto fusto, è necessario arretrarsi di almeno tre metri dalla linea di confine; per gli alberi di non alto fusto - sono reputati tali quelli che possiedono un'altezza potenziale inferiore agli otto metri - l'arretramento dovrà essere di almeno un metro e mezzo (art. 892 c.c.).

Per le viti, gli arbusti, siepi\* vive e le piante da frutto di altezza non superiore a 2 (due) metri dovrà essere rispettato un arretramento di almeno mezzo metro. Per altezze superiori dovrà essere rispettato un arretramento di un metro e mezzo dal confine.

Per le siepi costituite da alberi che vengono ceduati "tagliati al ceppo" periodicamente:

- fino a 3 (tre) anni la distanza minima dal confine deve essere di almeno 1 (uno) metro e di 2 (due) metri per le siepi di robinia;
- per turni di ceduzione superiori (più di 3 anni) la distanza minima dal confine deve essere di almeno 3 (tre) metri;

(\* per siepe s'intende una fila lineare e continua di una o più specie di piante legnose, mantenute ad una certa altezza, larghezza, densità e forma mediante tosatura o potatura regolari).

Al fine di evitare restringimenti o ostacolare il normale deflusso delle acque, il totale reimpianto od il rimboschimento, dovrà essere eseguito nel rispetto delle distanze di servitù dei fossi e canali consorziali, questo in ossequio alle direttive impartite dal regolamento CEE n. 2078/92 del 30.06.92, recepito dalla Giunta Regionale con proprio provvedimento n. 427 del 31.01.95 e all'art.133 del R.D. 08.05.1904 n. 368 e all'art. 96 del R.D. 25.07.1904 n. 523.

## **ART. 22 - Abbeveratoi per animali**

Gli abbeveratoi debbono essere tenuti costantemente puliti. E' vietato lavare in essi il bucato e immergervi oggetti di qualsiasi specie.

Attorno agli abbeveratoi è vietato il lavaggio degli animali, nonché la pulizia ed il lavaggio di veicoli.

Le vasche per abbeverare gli animali devono essere separate dalle fontane pubbliche per usi domestici.

## **ART. 23 - Recisione di rami protesi e radici**

I proprietari di fondi (o chi per essi) sono obbligati a tenere regolati le siepi vive, le piante e gli arbusti vivi in modo da non restringere e danneggiare le strade, ed a tagliare i rami delle piante prospicienti oltre il ciglio stradale, o che ostacolano la libera visuale pregiudicando la sicurezza della via pubblica. Inoltre devono tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio dei canali ed evitare tassativamente di gettare i rami tagliati nei canali stessi.

In caso di trascuratezza o di inadempienza del proprietario o di chi per esso, trascorso inutilmente il termine prescrittogli e notificatogli dal Comune, l'Amministrazione farà eseguire detti lavori a spese dell'inadempiente, ferma restando la sanzione per la violazione accertata.

Nelle zone di rispetto fluviale, ogni manutenzione del bosco ceduto deve essere previamente autorizzata dalle autorità competenti (Corpo Forestale e/o Genio Civile).

## **ART. 24- Aratura dei terreni**

I frontisti delle strade pubbliche, comunali, vicinali ed interpoderali di uso pubblico o

private, non possono arare i loro fondi sul lembo delle strade, e devono volgere l'aratro, il trattore e tutti gli attrezzi al di fuori dell'area destinata a viabilità.

Le arature devono rispettare la distanza minima di almeno 100 cm dalla carreggiata stradale o dal ciglio del fosso, in modo da garantire il normale deflusso delle acque meteoriche, evitando l'ostruzione parziale o totale dei fossi, la rovina delle rive dei fossi e canali, il danneggiamento delle strade. Per quanto concerne i canali di bonifica, tale distanza deve essere superiore a 200 cm, in base all'art. 140 lett. e) del R.D. 08.05.1904 n. 368, per cui deve essere lasciata "libera lungo i canali di scolo consorziali non muniti di argini, una zona della larghezza da uno a due metri in ogni lato, secondo l'importanza del corso d'acqua, per il deposito delle materie provenienti dagli espurghi ed altri di manutenzione

In caso di constatazione della violazione, la sanzione sarà parimenti applicata al proprietario e al materiale esecutore della violazione, sia esso proprietario o ditta terzista.

Successivamente all'accertamento della violazione, il proprietario dovrà provvedere entro il termine di giorni 2 (due) al ripristino dello stato dei luoghi, salvo impedimenti dovuti a causa di forza maggiore. In caso di inadempienza del proprietario o di chi per esso, nel termine sopraindicato, l'Amm.ne farà eseguire detti lavori a spese dell'inadempiente, ferma restando la sanzione per la violazione accertata.

## **ART. 25 - Tombinature**

Le tombinature in zona agricola o rurale potranno essere effettuate solo previa autorizzazione dell'Ente competente, e comunque con tubi aventi il diametro minimo di 80 cm, esclusivamente per accedere ai fondi agricoli o ad abitazioni (accessi carrai), comunque per una lunghezza massima di ml 6 (sei).

Per canali irrigui, non di scolo, sono consentite tombinature di lunghezza maggiore, a condizione che siano inseriti dei pozzetti di ispezione ogni 20 (venti) metri di condotta, fermo restando il diametro minimo di 80 cm.

Per quanto riguarda i canali consorziali, sia di irrigazione che di bonifica, eventuali tombinature devono essere preventivamente autorizzate dal Consorzio di Bonifica territorialmente competente.

Per i canali demaniali dovrà essere richiesto il parere idraulico al Consorzio, parere che verrà trasmesso al competente Genio Civile per il nulla-osta idraulico.

## **ART. 26 - Fabbricati, annessi, recinzioni**

Per quanto concerne la costruzione di fabbricati, annessi e recinzioni vengono applicati gli artt. 133 del R.D. 08.05.1904 n. 368 e 96 del R.D. 25.07.1904 n. 523.

## **ART. 27 - Prelievi di acque correnti**

Eventuali prelievi di acque correnti entro canali non sono consentiti, se non previa richiesta al Consorzio di Bonifica competente, in qualità di titolare delle concessioni idriche da parte dei superiori organi, fatte salve comunque le norme di Legge.

## **ART. 28 - Prelievi di acque sotterranee**

Eventuali prelievi di acque sotterranee non sono liberi, ma sono sottoposti ad autorizzazione in base alle norme vigenti.

**CAPO V°**  
**MALATTIE DELLE PIANTE E LOTTA CONTRO**  
**GLI INSETTI NOCIVI ALL'AGRICOLTURA**

**ART. 29 - Difesa contro le malattie delle piante - Denuncia obbligatoria**

Per ciò che concerne la difesa contro le malattie delle piante, deve essere eseguito quanto segue:

- a) nella evenienza di comparsa di crittogame parassite delle piante, insetti ed altri animali nocivi all'agricoltura, l'Autorità Comunale, d'intesa con l'Ispettorato Provinciale per le malattie delle piante e con l'osservatorio fitopatologico competente per il territorio, impartisce di volta in volta, disposizioni che dovranno essere scrupolosamente rispettate dai proprietari dei fondi, dai coloni e da chiunque altro ne sia interessato, per sostenere la lotta contro tali parassiti in conformità della Legge 18 giugno 1931 n. 987, contenente norme per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e successive modificazioni;
- b) salve le disposizioni dettate dalla predetta Legge 18 giugno 1931 n. 987, e quelle contenute nel regolamento per l'applicazione della legge stessa, approvato con R.D. 12 ottobre 1933 e modificate con R.D. 2 dicembre 1937 n. 2504, è fatto obbligo, ai proprietari, ai conduttori a qualunque titolo, ai coloni, ed a altri comunque interessati all'azienda di denunciare all'Autorità Comunale, all'Ispettorato Provinciale per l'Agricoltura o all'Osservatorio fitopatologico la comparsa di insetti, animali nocivi, crittogame o comunque malattie o deperimenti che appaiono diffusibili o pericolosi, nonché di applicare contro essi i rimedi e i mezzi di lotta che venissero all'uopo indicati;
- c) al fine di evitare la propagazione della nottua e della piralide del granturco, i tutoli ed i materiali residui del granturco, ove non siano già stati raccolti od utilizzati, dovranno essere bruciati o diversamente distrutti entro il 15 di Aprile.

**ART. 30 - Divieto della vendita ambulante di piante e sementi**

E' vietato il commercio ambulante delle piante, parte delle piante o di sementi destinate alla coltivazione.

E' concessa, previa apposita autorizzazione comunale, la vendita su posti fissi durante i mercati, le fiere ed in ogni altra occasione.

E' vietato trasportare piante o parte di piante esposte all'infestazione di malattie diffusibili senza certificati di immunità rilasciato dall'osservatorio di fitopatologia competente.

**ART. 31 - Cartelli per esche avvelenate**

E' fatto obbligo a chi sparge esche avvelenate a scopo di protezione agricola, qualora le sostanze venefiche possano recare danno all'uomo o agli animali domestici, di darne preventivo avviso all'Autorità Comunale e di sistemare e mantenere lungo i confini del fondo per tutto il periodo di presumibile efficacia di tali sostanze, delle tabelle recanti ben visibile la scritta "Pericolo - Esche velenose" o simile.

Per le esche derattizzanti, o ad altro scopo, poste al di fuori dei fondi in aree accessibili alla popolazione o ad animali è previsto per le stesse un'idonea protezione. Le stesse potranno essere poste esclusivamente previa apposita autorizzazione.

## **CAPO VI° MALATTIE DEL BESTIAME**

### **ART. 32 - Obbligo di denuncia**

I proprietari o detentori di animali, a qualunque titolo, sono obbligati a denunciare all'autorità comunale qualunque caso di malattia infettiva o diffusiva degli animali o sospetta di esserlo, compresa fra quelle indicate all'art. 1 del Regolamento di polizia veterinaria 8 febbraio 1954 n. 320 e nella circolare n. 55 in data 5 giugno 1954 dell'Alto Commissario per l'Igiene e la Sanità.

### **ART. 33 - Isolamento per malattie contagiose**

Nel caso di malattia infettiva o diffusiva, anche prima dell'intervento dell'Autorità sanitaria a cui va fatta la denuncia, il proprietario o conduttore degli animali infettati, o sospetti di esserlo, dovrà provvedere al loro isolamento, evitando specialmente la comunanza a mezzo degli abbeveratoi e dei corsi d'acqua.

I proprietari ed i conduttori degli animali infetti, o sospetti di esserlo, dovranno uniformarsi a tutte le disposizioni che verranno impartite dalla competente Autorità.

### **ART. 34 - Seppellimento di animali morti per malattie infettive**

L'interramento di animali morti per malattie infettive o diffuse, o sospetto di esserlo, deve essere eseguito in conformità alle prescrizioni del Regolamento di Polizia Veterinaria 8 febbraio 1954 n. 320 e comunque nel rispetto della normativa vigente.

### **ART. 35 - Igiene delle stalle**

Il bestiame deve essere tenuto in stalle sufficientemente aerate, in buono stato di costruzione e intonacate.

Il bestiame deve essere tenuto pulito, non inzaccherato di sterco o di altre materie.

E' vietato tenere il pollame nelle stalle.

Il letame nella concimaia dovrà essere asportato in modo da non creare molestia nel rispetto dell'igiene e del decoro.

Il presente regolamento disciplina lo spargimento delle deiezioni (solide e liquide) in agricoltura al solo fine di garantire una migliore produttività dei terreni e pertanto le quantità, le modalità ed i periodi di spargimento devono rispettare questo criterio per tutto il territorio comunale.

#### ***Definizioni:***

Ai fini del seguente regolamento vengono assunte le seguenti definizioni:

**Deiezioni:** l'insieme degli escrementi solidi e liquidi degli animali classificabili come letame o liquame.

**Letame:** il complesso ottenuto dal processo di trasformazione congiunta dei suoi due componenti di base : le deiezioni solide e liquide degli animali ed il materiale vegetale che costituisce la lettiera, posta su pavimento dell'allevamento.

**Liquame:** il complesso delle deiezioni solide e liquide e delle eventuali acque di lavaggio

e perdite di abbeveraggio, raccolte negli allevamenti “su grigliato” o comunque senza lettiera.

**Insedimento zootecnico:** il complesso delle strutture adibite alla stabulazione, in forma fissa o libera, continuativa o temporanea degli animali da allevamento, nonché delle strutture di raccolta e conservazione delle deiezioni zootecniche.

**Aree agricole:** terreni assoggettati ad ordinaria attività di coltivazione agraria o forestale o pascolo.

Gestione delle deiezioni zootecniche

Al fine di garantire una idonea maturazione e di consentire lo spargimento nei periodi utili; le vasche di raccolta dei liquami zootecnici devono avere perfetta tenuta. Le capacità delle vasche, dovranno essere tali da garantire, in assenza di trattamenti che accelerino la maturazione dei reflui, un'autonomia di stoccaggio pari a 6 mesi, per i liquami suini e avicoli, e a 4 mesi per i liquami di altre specie.

Carichi massimi di deiezioni

L'utilizzo dei liquami zootecnici a fini fertirrigui è ammesso nelle quantità massime prodotte da:

-1,5 t di peso vivo di bestiame per ettaro di terreno utilizzato per gli allevamenti avicunicoli, nelle aree comprese nella fascia degli acquiferi golenali soggette a vincolo idrogeologico.

-2,4 t di peso vivo di bestiame per ettaro di terreno utilizzato per gli allevamenti suinicoli e di vitelli a carne bianca, nelle aree comprese nella fascia degli acquiferi golenali soggette a vincolo idrogeologico.

-3,0 t di peso vivo di bestiame per ettaro di terreno utilizzato per tutti gli altri tipi di allevamenti, nelle aree comprese nella fascia degli acquiferi golenali, soggette a vincolo idrogeologico.

## **ART. 36 - Spargimento dei liquami**

Divieto di spargimento:

E' vietato lo spargimento dei liquami nei seguenti ambiti:

- in aree non agricole,
- nei terreni acquitrinosi (acqua ristagnante per almeno 9 mesi all'anno),
- nei terreni ricadenti in aree di rispetto di 200 metri di raggio dai punti di approvvigionamento di acquedotti pubblici, come definiti dal DPR 236/88,
- nei terreni in fascia di rispetto di 5 metri dai principali corsi d'acqua,
- nelle zone calanchive, doline, inghiottitoi e relativi di rispetto per almeno 10 metri,
- nelle aree di cava,
- nei terreni con pendenza superiore al 15%,
- nei terreni gelati e saturi d'acqua,
- con l' uso di irrigatori a pioggia.

### **è altresì vietato:**

- lo spargimento dei liquami a meno di 25 m dalle zone urbane-residenziali e a meno di 15 m dalle abitazioni;
- lo spargimento dei liquami nelle zone agricole (sottozone E2 - E3 di cui alla L.R. n° 24/85) di rispetto fluviale e nelle aree di escavazione, questo per impedire le infiltrazioni inquinanti nelle acque superficiali, così come previsto dall'art. 3 - allegato D Dgr 3733/92.

### Modalità di spargimento:

Eccettuato il caso di colture in atto, effettuato lo spargimento delle deiezioni, eccezione fatta per il letame maturo, si deve procedere all'interramento mediante immediata aratura, estirpatura e/o utilizzo di carri botte con adeguati impianti di interramento.

### Periodi e Orari da rispettare per lo spargimento:

- E' vietato per tutto l'anno spargere le deiezioni dalle ore 11.00 alle 14.00.
- Dal 16 luglio al 30 agosto è vietato, dalle ore 6.00 alle ore 21.00, lo spargimento delle deiezioni e la miscelazione nelle vasche, in tale periodo è altresì fatto divieto assoluto lo spargimento di liquami di suini e/o avicunicoli.
- E' vietato lo spargimento per tutto l'anno nei giorni di domenica e nei festivi.

Lo spargimento dei liquami oltre che essere comunicato alla Provincia (art. 5 - P.R.R.A. 3733/92) dovrà essere preventivamente comunicato anche all'amministrazione comunale, così come il piano di concimazione di cui all'art. 6 del Dgr 3733/92.

Nel caso venisse accertato l'imbrattamento delle strade comunali, vicinali, interpoderali, o comunque di uso pubblico, durante il trasporto di liquami, la sanzione verrà applicata sia al proprietario del materiale trasportato sia al trasportatore.

Rimangono comunque a carico di entrambi i soggetti precitati le spese eventualmente sostenute dall'Amministrazione comunale per l'intervento di pulizia necessario a ripristinare l'igiene ed il decoro della pubblica via.

## **CAPO VII °**

### **RISPETTO DELLA SICUREZZA E DELLA TRANQUILLITA' ALTRUI**

#### **ART. 37 - Colture Agrarie - Limitazioni**

Ciascun proprietario di terreni può usare dei suoi beni per quelle colture e quegli allevamenti di bestiame che riterrà più utili, purché per la sua attività non costituisca pericolo ed incomodo per i vicini e siano osservate le particolari norme di legge dettate per speciali colture.

Quando si ritiene necessario per tutelare la quiete e la sicurezza pubblica, il competente funzionario comunale in materia avrà facoltà di imporre con ordinanze opportune, modalità e limiti negli allevamenti del bestiame e nelle colture e di ordinare in caso di inadempienza la cessazione dell'attività secondo le modalità previste nel presente regolamento.

#### **ART. 38 - Atti vietati sulle strade e sul terreno**

Le strade inter poderali devono essere mantenute, a cura degli utenti, in buono stato di percorribilità e con la dovuta pendenza verso i lati; i frontisti sono obbligati ad aprire almeno sopra uno dei lati di esse una cunetta o fosso per il rapido deflusso delle acque meteoriche, provvedendo a mantenere il fosso stesso o la cunetta costantemente spurgati.

Per quanto concerne l'eventuale concorso del Comune alla spesa, trovano applicazione le disposizioni contenute nel DL. Lgt. 01 Settembre 1918 n. 1446, richiamato in vigore dall'art. 14 della legge 12 Febbraio 1952 n. 126, nonché secondo quanto disposto dal Nuovo Codice della Strada.

Oltre agli atti previsti dal R.D. 08 Dicembre 1933 n. 1740, nonché quelli individuati dal Nuovo Codice della Strada, sulle strade comunali e vicinali è vietato:

- a) il percorso con trattrici cingolate che non siano provviste di sovrappattini o che abbiano le ruote metalliche non protette da parti lisce;
- b) il traino a strascico del legname, fascine o altro materiale, a meno che le strade non siano coperte da uno strato di neve o ghiaccio sufficiente ad evitare il danneggiamento della sede stradale;
- c) il percorso dei veicoli che per sagoma o carico rendano impossibile l'incrocio con altri veicoli.

Chiunque con qualsiasi mezzo, nel transitare sulle strade comunale o vicinali o sugli altri luoghi pubblici, lascia cadere letame, terra, fango, sabbia o altri detriti in modo da imbrattarli, è tenuto a provvedere a proprie spese e cura, al loro sgombero immediato ed alla relativa pulizia.

E' fatto divieto di gettare nei fossi, nei canali, sui cigli delle strade e nei luoghi non consentiti:

bottiglie, materiali di scarto, erbe, stoppie, ramaglie, residui di potature o qualsiasi altro tipo di rifiuto.

Chiunque getti carogne di animali nei canali, fossi o altri luoghi non consentiti, fatta salva ogni azione penale, è passibile di ammenda.

Nel caso venisse accertato l'imbruttimento delle strade comunali, vicinali, interpoderali o comunque di uso pubblico, nei casi sopra descritti, la sanzione verrà applicata sia al proprietario del materiale trasportato sia al trasportatore.

Rimangono comunque a carico di entrambi i soggetti le spese eventualmente sostenute dall'Amministrazione Comunale per l'intervento di pulizia necessario a ripristinare l'igiene e il decoro della pubblica via.

Nel bruciare erbe, stoppie, ramaglie, residui di potature ed simili, si dovranno usare particolari precauzioni al fine di evitare danni e disturbi conseguentemente:

- tali operazioni dovranno svolgersi esclusivamente nelle ore diurne;
- nell'esecuzione di tali operazioni si dovrà mantenere una distanza di almeno 100 metri da edifici o da vie pubbliche, salvo diverse disposizioni di legge.

## **CAPO VIII° SANZIONI**

### **ART. 39 - Accertamento delle violazioni e sanzioni**

Le trasgressioni alle norme del presente regolamento sono accertate dagli ufficiali ed agenti di polizia Municipale nonché dagli ufficiali ed Agenti di Pubblica Sicurezza e di Polizia Giudiziaria.

Quando le violazioni agli articoli del presente regolamento non costituiscono reato, esse sono sanzionate, con provvedimento irrogato dal competente funzionario e/o dirigente comunale, in base a quanto previsto dalla vigente normativa in materia sanzionatoria .

Nel caso di mancata oblazione immediata per rinuncia del trasgressore ovvero perché non ammessa, si applicheranno le procedure di cui alla legge 24 Novembre 1981 n. 689.

Per quanto non espressamente previsto e disciplinato si demanda a quanto stabilito dalla normativa in materia.

### **ART. 40 - Rimessa in pristino ed esecuzione d'ufficio**

Oltre al pagamento della sanzione prevista, il competente Funzionario/Dirigente comunale può ordinare la rimessa in pristino e disporre, quando ne ricorrono gli estremi, l'esecuzione d'ufficio a spese degli interessati.

### **ART. 41- Inottemperanza di ordinanza**

Chiunque non ottemperi alla esecuzione delle ordinanze emanate dal Funzionario/Dirigente competente o dal Sindaco a norma delle vigenti disposizioni di legge e del presente Regolamento, salvi i casi previsti dall'art. 650 del Codice Penale o da altre Leggi o Regolamenti Generali e Speciali, è punito con l'applicazione delle sanzioni previste in materia.

### **ART. 42- Sequestro e custodia di beni**

I funzionari e gli agenti all'atto di accertare l'infrazione, potranno procedere al sequestro cautelare delle cose che servirono o furono usate a commettere l'infrazione e debbono procedere al sequestro cautelare delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose stesse appartengano a persona obbligata per l'infrazione.

Nell'effettuare il sequestro si dovranno osservare i modi ed i limiti previsti dal Codice di Procedura Penale per il sequestro di Polizia Giudiziaria.

In materia dovranno comunque osservarsi le norme della Legge 24.11.1981 n. 689 e D.P.R. 22.07.1982 n. 571. Le cose sequestrate saranno depositate presso idonei locali dell'Amministrazione Comunale all'uopo destinati, o presso altro depositario.

Il relativo verbale va trasmesso sollecitamente all'Autorità Competente.

### **ART. 43 - Sospensione delle autorizzazioni**

Indipendentemente dalle sanzioni previste dalla legge, e dal presente Regolamento, al trasgressore in possesso di una concessione o di una autorizzazione del Comune, sarà inflitta la sospensione della concessione o della autorizzazione nei seguenti casi:

- a) per recidiva nella inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento attinenti alla disciplina dell'attività specifica del concessionario;
- b) per la mancata esecuzione di opere di rimozione, riparazione o ripristino, conseguenti al fatto sanzionato;
- c) per morosità del pagamento dei tributi e diritti comunali dovuti dal titolare in dipendenza della concessione.

La sospensione può avere una durata massima di 30 giorni. Essa si protrarrà oltre a tale termine fino a quando non sia adempiuto dal trasgressore agli obblighi per la cui inosservanza la sospensione stessa è stata inflitta.

## **CAPO IX° DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

### **ART. 44- Entrata in vigore del regolamento**

Il presente regolamento diviene efficace ed obbligatorio nei termini previsti dallo Statuto comunale.

Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento si intende abrogata ogni disposizione con esso incompatibile contenuta in altri regolamenti comunali.